



COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 09-04-2018

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 18:13, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

SANDRO RUNIERI	Presente	SINDACO
PIERO DOLFI	Presente	CONSIGLIERE
ELVIO COLANERA	Presente	CONSIGLIERE
LUCA PEPE	Presente	CONSIGLIERE
MIRCO FELLINI	Presente	CONSIGLIERE
ALESSANDRO IMPEI	Assente	CONSIGLIERE
GIORGIA ALBENSI	Presente	CONSIGLIERE
MAURIZIO SAVI	Presente	CONSIGLIERE
MARTA DOLFI	Presente	CONSIGLIERE
MASSIMO IMPEI	Presente	CONSIGLIERE
RAFFAELLA PALA	Presente	CONSIGLIERE

presenti n. 10

assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ELISABETTA TECCA

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica-contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

Data
31/03/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to SANDRO RUNIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto l'art. 1 comma 26, della Legge n. 208/2015 nel testo modificato dall'art. 1 comma 42, lett.e) della Legge 232/2016 che sospende per il 2016 e 2017 l'efficacia delle delibere di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ciò allo scopo di contenere il livello complessivo della pressione tributaria;

Vista la Legge n. 205/2017 (l. di Bilancio 2018) che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli Enti Locali con esclusione della tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ;

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato dal comma 42 della legge 232/2016, il quale per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote della imposta IMU;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, successivamente prorogato al 31.3.2018, giuste le previsioni di cui al D.M. Interno del 9.2.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.2.2018).

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Presenti e Votanti 10/10

Con votazione 7 favorevoli e 3 contrari (Gruppo di Minoranza- Il Consigliere Marta Dolfi vota contrario perché non sono previste agevolazioni per determinate categorie);

DELIBERA

1) **di confermare** per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %	
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze Cat. A/1,A/8 e A/9	0,9
2	Altri immobili diversi dall'abitazione principale	0,9	
3	Aree fabbricabili	0,4

2) **di dare atto** dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come modificato dal comma 42 della legge 232/2016;

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione 7 favorevoli e 3 contrari (Gruppo di Minoranza), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio a decorrere dal 17/04/2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

✓ Divenuta esecutiva il 09/04/2018

Rocca Santo Stefano, lì 17/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISABETTA TECCA

Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

E' copia conforme all'originale.
Li, 17/04/2018